

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIARETTA, VIVIANI, CRESCENZIO
e ZILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1997

Determinazione del contributo dello Stato a favore dell’Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati

ONOREVOLI SENATORI. - L'Associazione italiana ciechi di guerra, costituita a Roma con atto notarile del 23 maggio 1979, riconosciuta giuridicamente con il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, n. 26, ha per statuto la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei grandi invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio militare privi della vista ed equiparati nonchè dei loro congiunti aventi titolo a trattamento pensionistico di reversibilità.

L'Associazione, nata dall'esigenza indelegabile dei ciechi di guerra di costituire un organismo associativo che curasse i loro interessi peculiari, ha nel corso degli anni svolto una insostituibile attività maturando una esperienza specifica per la soluzione delle singole esigenze pensionistiche ed assistenziali dei propri associati.

Le funzioni che per statuto l'Associazione italiana ciechi di guerra svolge nei confronti dei soci e dei loro familiari, anche attraverso propri comitati regionali e interregionali, sono le seguenti:

a) promuove iniziative, a livello locale, nazionale ed internazionale, finalizzate al perseguimento della pace contro ogni ideologia o movimento che faccia ricorso alla guerra e alla violenza;

b) opera per valorizzare e mantenere vivi nei cittadini gli ideali di pace e solidarietà nei riguardi di coloro che soffrono o abbiano sofferto a causa della guerra;

c) studia la pensionistica di guerra o per causa di servizio militare anche negli altri Paesi - in particolare di quelli della Unione europea - e propone al Parlamento, al Governo e agli enti territoriali provvidenze economiche e normative in favore dei soggetti rappresentati;

d) collabora coi competenti organi pubblici, centrali e locali, d'intesa con le al-

tre associazioni che tutelano i diritti dei disabili, nella elaborazione e nella esecuzione dei piani di promozione sociale finalizzati ad una moderna assistenza sanitaria e riabilitativa, alla qualificazione professionale e, ove possibile, al reinserimento lavorativo degli invalidi e dei soci in particolare;

e) designa inoltre i propri rappresentanti presso amministrazioni, istituti ed enti, i cui statuti ne prevedano la partecipazione, e in tutte le sedi ove essi siano richiesti o ammessi;

f) intrattiene rapporti di cooperazione, anche permanenti, con le associazioni affini e con le consorelle associazioni dei ciechi di guerra straniere ovvero, ove esse non sussistano, con singoli ciechi di guerra, in particolare residenti nei Paesi in via di sviluppo;

g) istruisce e segue per conto degli iscritti tutte le pratiche relative ai problemi pensionistici curando allo scopo i collegamenti con il Ministero del tesoro e le diverse Sezioni della Corte dei conti;

h) ricerca tra gli studenti universitari e nell'ambito di organizzazioni giovanili, giovani disposti ad adempiere il servizio di leva con funzione di accompagnatore militare, istruendo allo scopo le relative pratiche presso i diversi enti militari a ciò preposti;

i) promuove lo studio e la ricerca medico-legale sugli effetti aggravanti delle invalidità aggiuntive alla cecità;

l) presenza a tutte le manifestazioni commemorative militari e civili a conferma della propria vocazione ad operare per una società rispettosa dei valori umani;

m) organizza iniziative turistiche e culturali con l'adozione di criteri ed ausili tecnici specifici per non vedenti;

n) invia ad ogni socio il periodico trimestrale «L'Incontro», in edizione stampata e in versione parlata, due periodici su au-

diocassetta «L'Incontro Magazine» e «L'Incontro parlato», il primo a contenuto prevalentemente culturale ed informativo e il secondo destinato allo scambio di idee e al confronto tra i soci, nonché documentazione varia (in stampa «Braille» o registrata su audiocassette) inerente particolari argomenti di interesse categoriale;

o) fornisce, attraverso proprie strutture adeguatamente dotate di strumentazioni elettroniche e informatiche costantemente aggiornate con nuovi prodotti di avanzata tecnologia, informazioni di vario genere, riproduzione su *floppy-disk* di opere culturali destinate alla lettura e alla consultazione da parte dei soci;

p) ricerca in campo nazionale ed internazionale prodotti utili per l'autonomia dei non vedenti curandone la conoscenza ed il loro utilizzo mediante incontri di gruppo ed individuali presso le sedi dell'associazione o presso il domicilio dei soci;

q) promuove presso gli enti di ricerca sperimentazioni e studi volti alla realizzazione di nuovi ausili tiflotecnici nonché al perfezionamento di quelli esistenti;

r) realizza inoltre, attività finalizzate alla socializzazione dei propri associati, mediante riunioni di gruppo su tematiche diverse, nonché per la pratica di attività riabilitative, musicali, sportive e ludiche.

Allo scopo di realizzare i fini sopra accennati, l'Associazione italiana ciechi di guerra provvede alla formazione di giovani mediante appositi corsi e cura contatti con tutte le analoghe organizzazioni interne ed internazionali e, in particolare, dell'Unione europea.

Ma per operare proficuamente, essa non può più accontentarsi di riconoscimenti formali, ha piuttosto l'urgente necessità di contare su mezzi finanziari adeguati al funzionamento della sede centrale e delle sedi periferiche e per il più produttivo impiego del personale, sia pure ridotto al minimo.

Onorevoli colleghi! Per i motivi su esposti sottoponiamo al vostro esame il presente disegno di legge che, all'articolo 1, prevede un contributo annuo di 300 milioni, somma assolutamente indispensabile per il funzionamento dell'organizzazione a livello centrale e periferico, ivi comprese le spese conseguenti alla gestione dei servizi in precedenza menzionati che richiedono l'impiego di personale e strumentazioni specifiche, quest'ultime particolarmente onerose.

L'Associazione italiana ciechi di guerra non dispone di rendite di capitali nè di patrimonio immobiliare da cui trarre le necessità finanziarie occorrenti per i servizi e l'assistenza che fornisce a tutti i soggetti su menzionati.

A completamento del quadro informativo della sua realtà occorre ricordare che essa fino al 1996 ha potuto usufruire di contributi dello Stato di modesta entità, in base alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, con i quali ha potuto, sia pure con grande difficoltà, esplicitare la propria attività.

Il mancato stanziamento nella legge finanziaria 1997 di somme destinate al finanziamento delle associazioni combattentistiche e d'arma ha fatto anche questa Associazione nella impossibilità di far fronte ai programmi di attività stabili, le cui necessità di copertura richiedono disponibilità finanziarie sempre maggiori.

La realtà degli assistiti, con l'avanzamento dell'età, prospetta nuove necessità di intervento, spesso individualizzate, che richiedono risposte specifiche con l'aumento del numero del personale da destinarvi e l'acquisizione di ausili tiflotecnici di recente realizzazione oltre all'impostazione di mirate metodiche di assistenza.

Onorevoli Colleghi! È doveroso assicurare il nostro intervento a sostegno dell'Associazione italiana ciechi di guerra in quanto unica associazione che opera in favore di coloro che hanno subito a causa della guerra la perdita della vista spesso accompagnata da altre invalidità e mutilazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è concesso all'Associazione italiana ciechi di guerra un contributo annuo di lire 300 milioni, per il sostegno dell'attività di tutela e di promozione sociale dei grandi invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio militare, privi della vista nonchè dei loro superstiti.

Art. 2.

1. All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1997 e a regime si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.